

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 269

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

49° anno
28 settembre 2006

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, che abroga il regolamento (CEE) n. 4056/86, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi, e che modifica il regolamento (CE) n. 1/2003 estendendone il campo di applicazione al cabotaggio e ai servizi internazionali di trasporto con navi da carico non regolari ⁽¹⁾** 1
- Regolamento (CE) n. 1420/2006 della Commissione, del 27 settembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutti-coli..... 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 1421/2006 della Commissione, del 27 settembre 2006, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi** 6
- Regolamento (CE) n. 1422/2006 della Commissione, del 27 settembre 2006, relativo al rilascio dei titoli di importazione per il riso per le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2006 in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 1423/2006 della Commissione, del 26 settembre 2006, che istituisce un dispositivo di misure appropriate in merito alle spese agricole per la Bulgaria e la Romania** 10

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2006/651/CE, Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 15 settembre 2006, relativa alla nomina dei membri belgi, greci, irlandesi, ciprioti, olandesi, polacchi, portoghesi, finlandesi, svedesi e britannici, nonché di due membri italiani del Comitato economico e sociale europeo** 13

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1419/2006 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2006

che abroga il regolamento (CEE) n. 4056/86, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi, e che modifica il regolamento (CE) n. 1/2003 estendendone il campo di applicazione al cabotaggio e ai servizi internazionali di trasporto con navi da carico non regolari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 83,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) Dal 1987 l'applicazione delle regole di concorrenza al settore dei trasporti marittimi è stata soggetta alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 4056/86 ⁽³⁾. In origine, detto regolamento svolgeva due funzioni. In primo luogo, esso conteneva disposizioni procedurali relative all'attuazione nel settore dei trasporti marittimi delle regole di concorrenza della Comunità. In secondo luogo, esso fissava alcune disposizioni specifiche e sostanziali in materia di concorrenza relative al settore marittimo, prevedendo in particolare l'esenzione di categoria a favore delle conferenze di compagnie marittime di linea, che consente loro, a certe condizioni, di fissare i prezzi e

di regolare la capacità, l'esclusione degli accordi meramente tecnici dall'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e una procedura per risolvere i conflitti di diritto internazionale. Tale regolamento non si applica ai servizi di trasporto marittimo tra i porti dello stesso Stato membro (cabotaggio) o ai servizi internazionali di trasporto con navi da carico non regolari.

(2) Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato ⁽⁴⁾, ha modificato il regolamento (CEE) n. 4056/86 per far rientrare il settore dei trasporti marittimi nell'ambito di applicazione delle disposizioni comuni di attuazione delle regole di concorrenza valide dal 1° maggio 2004 per tutti i settori, ad eccezione del cabotaggio e dei servizi internazionali di trasporto con navi da carico non regolari. Tuttavia, le disposizioni specifiche e sostanziali in materia di concorrenza relative al settore marittimo continuano a rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 4056/86.

(3) L'esenzione di categoria a favore delle conferenze di compagnie di trasporti marittimi di linea prevista dal regolamento (CEE) n. 4056/86 esclude dal divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato accordi, decisioni e pratiche concordate di tutti o di parte dei membri di una o più conferenze di compagnie marittime di linea che soddisfano determinate condizioni. In sostanza, la giustificazione dell'esenzione di categoria si basa sull'ipotesi che le conferenze portino stabilità e garantiscano agli esportatori servizi affidabili che non si possono ottenere con mezzi meno restrittivi. Tuttavia, un riesame completo dell'industria effettuato dalla Commissione ha dimostrato che i trasporti marittimi regolari non hanno un carattere di unicità in quanto la struttura dei costi non differisce sostanzialmente da quella di altri settori. Non ci sono quindi elementi di prova che indichino che tale settore debba essere protetto dalla concorrenza.

⁽¹⁾ Parere del 4 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del 5 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽⁴⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

- (4) La prima condizione relativa all'esenzione di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, prevede che l'accordo restrittivo contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico. Per quanto riguarda le efficienze promosse dalle conferenze, risulta che le conferenze di compagnie marittime di linea non siano più in grado di applicare le tariffe da loro determinate, ma che siano ancora in grado di fissare le tasse e le soprattasse che fanno parte del prezzo del trasporto. Non ci sono nemmeno elementi di prova che dimostrino che il sistema delle conferenze produca una maggiore stabilità dei prezzi di trasporto o una maggiore affidabilità dei servizi di trasporto rispetto ad un mercato caratterizzato da una situazione di concorrenza completa. Sempre più frequentemente i membri delle conferenze offrono i propri servizi attraverso singoli accordi di servizio sottoscritti con singoli esportatori. Inoltre, le conferenze non riescono a gestire la capacità di trasporto disponibile in quanto le decisioni in materia sono adottate individualmente da ciascun trasportatore. Nell'attuale situazione del mercato, sono i singoli accordi di servizi che producono la stabilità dei prezzi e l'affidabilità dei servizi. Il preteso nesso di causalità tra le restrizioni (fissazione dei prezzi e regolazione della fornitura) e la presunta efficienza (affidabilità dei servizi) appare pertanto troppo debole per soddisfare la prima condizione di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato.
- (5) La seconda condizione relativa all'esenzione di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato è che gli utilizzatori debbano essere compensati rispetto agli effetti negativi che derivano dalle restrizioni alla concorrenza. Nel caso delle restrizioni fondamentali, quali la determinazione orizzontale dei prezzi che avviene quando la conferenza fissa le tariffe congiuntamente a tasse e soprattasse, gli effetti negativi sono molto gravi. Al contrario, non sono stati individuati effetti chiaramente positivi. Gli utenti ritengono che le conferenze rechino un vantaggio ai membri meno efficienti e ne chiedono l'abolizione. Le conferenze non soddisfano più la seconda condizione di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato.
- (6) La terza condizione relativa all'esenzione di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato è che gli accordi restrittivi non impongano alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi. I consorzi sono accordi di cooperazione tra compagnie marittime di linea che non prevedono la fissazione dei prezzi e sono quindi meno restrittivi delle conferenze. Gli utenti ritengono che essi garantiscano servizi regolari adeguati, affidabili ed efficienti. Inoltre, negli ultimi anni è aumentato in misura significativa l'uso di singoli accordi di servizi. Per definizione, i singoli accordi di servizi non sono restrittivi della concorrenza e arrecano un vantaggio agli esportatori in quanto consentono di fornire servizi su misura. Inoltre, poiché il prezzo è fissato in anticipo e non è soggetto a fluttuazioni per un determinato periodo (generalmente fino ad un anno), i contratti di servizi possono contribuire alla stabilità dei prezzi. Non è quindi stato stabilito che le restrizioni della concorrenza autorizzate dal regolamento (CEE) n. 4056/86 (fissazione dei prezzi e regolazione della capacità) siano indispensabili alla fornitura agli utenti di servizi di trasporto affidabili, che possono essere ottenuti anche con mezzi meno restrittivi. La terza condizione di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, non risulta pertanto soddisfatta.
- (7) Infine, la quarta condizione di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, prevede che la conferenza debba rimanere soggetta ad efficaci restrizioni della concorrenza. Nelle attuali condizioni del mercato, le conferenze sono presenti su tutte le maggiori rotte commerciali, dove si trovano a competere con i trasportatori riuniti in consorzi e con compagnie indipendenti. Anche se, a causa dell'indebolimento del sistema delle conferenze, è possibile che ci sia concorrenza a livello di prezzi per quanto riguarda le tariffe di nolo, per quanto concerne soprattasse e costi accessori la concorrenza è pressoché nulla. Tali costi sono infatti fissati dalla conferenza e i trasportatori non membri della conferenza applicano spesso costi di livello analogo. Inoltre, i trasportatori partecipano a conferenze e consorzi nell'ambito dello stesso commercio, scambiandosi importanti informazioni commerciali e cumulando i vantaggi delle esenzioni di categoria delle conferenze (fissazione dei prezzi e regolazione della capacità) e dei consorzi (cooperazione operativa per la fornitura di un servizio comune). Considerato il numero crescente di contatti tra trasportatori nell'ambito dello stesso commercio, la valutazione della misura in cui le conferenze sono soggette ad un'effettiva concorrenza interna ed esterna è un'operazione molto difficile, che può essere svolta solo caso per caso.
- (8) Le conferenze di compagnie marittime di linea non soddisfano più le quattro condizioni cumulative relative all'esenzione di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e l'esenzione di categoria relativa a tali conferenze dovrebbe pertanto essere abolita.
- (9) Anche l'esclusione dal divieto di accordi meramente tecnici di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e la procedura per risolvere eventuali conflitti normativi non sono più necessarie. Anche tali disposizioni dovrebbero quindi essere soppresse.
- (10) In considerazione di quanto sopra, è opportuno abrogare nella sua interezza il regolamento (CEE) n. 4056/86.

- (11) Numerosi sistemi giuridici tollerano le conferenze di compagnie marittime di linea. Anche in questo settore, il diritto in materia di concorrenza non è applicato in maniera uniforme in tutto il mondo. Considerato il carattere mondiale dell'industria dei trasporti marittimi di linea, la Commissione dovrebbe adottare le misure adeguate per promuovere l'abolizione dell'esenzione relativa alla fissazione dei prezzi di cui beneficiano altrove le conferenze di compagnie marittime di linea mantenendo l'esenzione relativa alla cooperazione operativa tra le compagnie marittime di linea riunite in consorzi e alleanze, conformemente alle raccomandazioni del segretario dell'OCSE nel 2002.
- (12) Il cabotaggio e i servizi internazionali di trasporto con navi da carico non regolari sono stati esclusi dall'ambito di applicazione delle regole di attuazione degli articoli 81 e 82 del trattato, originariamente fissate nel regolamento (CEE) n. 4056/86 e, quindi, nel regolamento (CE) n. 1/2003. Essi rappresentano attualmente gli unici settori esclusi dalle norme di attuazione del diritto comunitario in materia di concorrenza. Dal punto di vista normativo, la mancanza di un potere di applicazione effettivo per tali settori rappresenta un'anomalia.
- (13) L'esclusione dei servizi di trasporto con navi da carico non regolari dal regolamento (CE) n. 1/2003 si è basata sul fatto che le tariffe relative a tali servizi vengono negoziate liberamente caso per caso in base alla situazione della domanda e dell'offerta. Le stesse condizioni di mercato sono tuttavia presenti in altri settori e le disposizioni sostanziali degli articoli 81 e 82 del trattato si applicano già a questi servizi. Non sono state addotte ragioni convincenti che giustifichino il mantenimento dell'attuale esclusione di tali servizi dalle norme di attuazione degli articoli 81 e 82 del trattato. Analogamente, anche se i servizi di cabotaggio non hanno spesso effetto sul commercio intracomunitario, questo non rappresenta un motivo sufficiente per escluderli automaticamente dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003.
- (14) Poiché i meccanismi previsti dal regolamento (CE) n. 1/2003 sono adeguati all'applicazione a tutti i settori

delle regole di concorrenza, l'ambito di applicazione di tale regolamento dovrebbe essere modificato in modo da includere i servizi di cabotaggio e i servizi di trasporto con navi da carico non regolari.

- (15) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1/2003.
- (16) Poiché gli Stati membri potrebbero dover adeguare i propri impegni internazionali alla luce dell'abolizione del sistema delle conferenze, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 4506/86 relative all'esenzione di categoria a favore delle conferenze di compagnie marittime di linea dovrebbe continuare ad applicarsi alle conferenze che soddisfano le condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4056/86 alla data di entrata in vigore del presente regolamento e per un periodo transitorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 4056/86 è abrogato.

Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 3, lettere b) e c), gli articoli da 3 a 7 e l'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 4056/86 continuano ad essere applicati rispetto alle conferenze di compagnie marittime di linea che soddisfano le condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4506/86 il 18 ottobre 2006 per un periodo transitorio di due anni a decorrere da tale data.

Articolo 2

L'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1/2003 è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN

REGOLAMENTO (CE) N. 1420/2006 DELLA COMMISSIONE**del 27 settembre 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 settembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	62,4
	096	42,0
	999	52,2
0707 00 05	052	98,8
	999	98,8
0709 90 70	052	85,2
	999	85,2
0805 50 10	052	56,6
	388	63,8
	524	55,3
	528	49,7
	999	56,4
0806 10 10	052	83,2
	400	152,5
	624	139,2
	999	125,0
0808 10 80	388	89,2
	400	91,4
	508	80,0
	512	80,5
	528	74,1
	720	80,0
	800	140,5
	804	93,7
	999	91,2
0808 20 50	052	117,2
	388	91,4
	720	74,4
	999	94,3
0809 30 10, 0809 30 90	052	108,4
	999	108,4
0809 40 05	052	111,4
	066	68,8
	624	114,6
	999	98,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1421/2006 DELLA COMMISSIONE**del 27 settembre 2006****recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 per l'importazione di granturco in Spagna.

considerando quanto segue:

2. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

(1) In virtù degli obblighi internazionali della Comunità nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ⁽²⁾, è necessario creare le condizioni per importare in Spagna un determinato quantitativo di granturco.*Articolo 2*

La gara è aperta fino al 26 ottobre 2006. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini per la presentazione delle offerte sono indicati con relativo bando.

(2) Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo ⁽³⁾, ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara.*Articolo 3*

I titoli di importazione rilasciati nel quadro della presente gara sono validi 50 giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1839/95.

(3) In considerazione dell'attuale fabbisogno del mercato in Spagna, è opportuno indire una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di granturco.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 1422/2006 DELLA COMMISSIONE**del 27 settembre 2006****relativo al rilascio dei titoli di importazione per il riso per le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2006 in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Sulla base dell'esame dei quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli di importazione per il lotto del mese di settembre 2006, occorre rilasciare i titoli relativi ai quantitativi indicati nelle domande, previa eventuale applicazione di una percentuale di riduzione, e stabilire i quantitativi disponibili per il lotto successivo, nonché i quantitativi complessivamente disponibili per i vari contingenti,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2006.

Articolo 1

1. Alle domande di titoli di importazione per i contingenti tariffari di riso aperti dal regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2006 e comunicate alla Commissione, si applicano le percentuali di riduzione fissate nell'allegato del presente regolamento.

2. I quantitativi disponibili per il lotto del mese di settembre 2006 da riportare al lotto successivo e i quantitativi totali disponibili per il lotto del mese di ottobre 2006 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 247/2006 (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 965/2006 (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 12).

ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti per il lotto del mese di settembre 2006 e quantitativi riportati al lotto successivo

a) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98

Origine	Numero d'ordine	Percentuale di riduzione per il lotto del mese di settembre 2006	Quantitativo riportato al lotto del mese di ottobre 2006 (in tonnellate)	Quantitativi totali disponibili per il lotto del mese di ottobre 2006 (in tonnellate)
Stati Uniti d'America	09.4127	0 ⁽¹⁾	4 835,306	—
Thailandia	09.4128	0 ⁽¹⁾	260,923	—
Australia	09.4129	0 ⁽¹⁾	15	—
Altre origini	09.4130	—	—	—
Tutti i paesi	09.4138	—	—	5 111,229

⁽¹⁾ Rilascio per il quantitativo indicato nella domanda.

b) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 327/98

Origine	Numero d'ordine	Percentuale di riduzione per il lotto del mese di settembre 2006
Thailandia	09.4112	—
Stati Uniti d'America	09.4116	—
India	09.4117	—
Pakistan	09.4118	—
Altre origini	09.4119	—
Tutti i paesi	09.4166	—

- c) Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 327/98

Origine	Numero d'ordine	Percentuale di riduzione per il lotto del mese di settembre 2006	Quantitativo riportato al lotto del mese di ottobre 2006 (in tonnellate)	Quantitativi totali disponibili per il lotto del mese di ottobre 2006 (in tonnellate)
Tutti i paesi	09.4168	98,59151	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 1423/2006 DELLA COMMISSIONE**del 26 settembre 2006****che istituisce un dispositivo di misure appropriate in merito alle spese agricole per la Bulgaria e la Romania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 37,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2 dell'atto di adesione, gli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione vincolano la Bulgaria e la Romania e si applicano in tali Stati alle condizioni previste dai trattati e dal succitato atto.
- (2) A norma dell'articolo 37 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare misure appropriate qualora la Bulgaria e la Romania non abbiano osservato gli impegni assunti nell'ambito dei negoziati di adesione, recando un grave pregiudizio al funzionamento del mercato interno o qualora esista un rischio imminente di siffatto pregiudizio.
- (3) A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001⁽¹⁾, gli Stati membri hanno l'obbligo di istituire un sistema integrato di gestione e controllo, di seguito «sistema integrato».
- (4) A decorrere dall'adesione, la Bulgaria e la Romania sono tenute a disporre di un sistema integrato operativo per

controllare una parte cospicua del sostegno agricolo concesso loro dalla Comunità. In base alle informazioni presentate dalla Bulgaria e dalla Romania fino alla data di adozione del presente regolamento e in base alle proprie ispezioni, la Commissione è arrivata alla conclusione che esiste un rischio reale riguardo all'esistenza e all'operatività del sistema integrato in tali Stati.

- (5) Eventuali gravi carenze del sistema integrato di gestione e di controllo in Bulgaria o in Romania condurrebbero ad una situazione in cui i pagamenti del sostegno agricolo, da controllare attraverso il sistema integrato, non sarebbero affatto o non correttamente controllati. Verrebbe pertanto a crearsi il grave rischio che si trovino a beneficiare del sostegno agricolo produttori che non hanno affatto, o che hanno solo in parte, diritto a tale sostegno, i quali godrebbero quindi di una posizione più favorevole di quanto previsto dalla normativa comunitaria. La spesa per i pagamenti diretti e lo sviluppo rurale controllata attraverso il sistema integrato ammonterà per ciascuno di tali paesi a circa l'80 % del totale della spesa agricola e riguarderà importi cospicui di svariate centinaia di milioni di euro. Questo dimostra l'importanza che riveste il corretto funzionamento del sistema integrato per l'introduzione della politica agricola comune in Bulgaria e Romania e per il buon funzionamento del mercato interno. La posizione più favorevole, abbinata alle somme da erogare, è suscettibile di avere un'incidenza sugli scambi di prodotti agricoli sul mercato interno, configurando un rischio imminente di grave pregiudizio al funzionamento di tale mercato.
- (6) Tale rischio non può essere affrontato correttamente con la sola applicazione degli articoli 17 e 27 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽²⁾, data la natura dei sistemi e delle procedure contemplate da tali disposizioni. È quindi necessario fare ricorso all'articolo 37 dall'atto di adesione, permettendo alla Commissione di adottare le misure appropriate per evitare tale rischio.
- (7) Dopo l'adesione è necessario che, sulla scorta di una relazione redatta da un organismo indipendente, la Bulgaria e la Romania dichiarino alla Commissione se hanno istituito il sistema integrato e se tale sistema è operativo nel loro territorio. È altresì necessario che tali Stati pongano immediatamente rimedio alle eventuali carenze constatate.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1156/2006 della Commissione (GU L 208 del 29.7.2006, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

(8) Se in base alle dichiarazioni rese dalla Bulgaria e dalla Romania, o alla relazione dell'organismo indipendente, o in base alle risultanze delle proprie verifiche giunge alla conclusione che persistono carenze così gravi da incidere sul corretto funzionamento dell'intero sistema di gestione e controllo delle spese agricole contemplato del sistema integrato e che persiste quindi il rischio imminente di grave turbativa del funzionamento del mercato interno, la Commissione deve ridurre provvisoriamente, per un periodo determinato di un anno, i pagamenti mensili e intermedi da versare alla Bulgaria e alla Romania a norma degli articoli 14 e 26 del regolamento (CE) n. 1290/2005. La riduzione provvisoria deve corrispondere alla percentuale che la Commissione applica, in base alle proprie linee guida, nell'ambito della verifica di conformità nei casi in cui il sistema di controllo di uno Stato membro presenta gravi carenze ed è comprovata l'esistenza di irregolarità diffuse. Tale riduzione provvisoria è necessaria per indurre lo Stato interessato a porre rimedio alle carenze del proprio sistema integrato in modo da prevenire o individuare i pagamenti irregolari e le pratiche fraudolente e da recuperare gli importi indebitamente erogati, eliminando in questo modo il rischio di una grave turbativa del funzionamento del mercato interno della Comunità.

(9) Trascorsi dodici mesi, la Commissione dovrà stabilire se continuare o meno ad applicare la riduzione provvisoria dei pagamenti mensili e intermedi.

(10) È opportuno che la riduzione provvisoria sia applicata esclusivamente alle misure di sostegno gestite e controllate mediante il sistema integrato.

(11) La riduzione provvisoria dovrà essere controllata nell'ambito della procedura di verifica di conformità di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, fatte salve le decisioni da adottare in tale contesto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Entro la fine del terzo mese successivo all'adesione, la Bulgaria e la Romania presentano ciascuna una dichiarazione a livello ministeriale alla Commissione in cui precisano se:

a) gli elementi del sistema integrato di gestione e di controllo, di seguito «sistema integrato», elencati all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono stati istituiti nei rispettivi territori in conformità della pertinente normativa comunitaria,

nella misura in cui si riferiscono alla gestione e al controllo dei regimi di aiuto applicabili in Bulgaria e in Romania;

b) il sistema integrato e gli altri elementi necessari a garantire la correttezza dei pagamenti del sostegno di cui all'articolo 3 del presente regolamento sono operativi nei rispettivi territori.

2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è resa in base ad una relazione redatta da un organismo in possesso della necessaria competenza e indipendente dall'organismo pagatore e dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e, rispettivamente, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005. La Bulgaria e la Romania designano ciascuna l'organismo incaricato di redigere la relazione.

La relazione indica se risultano rispettati gli obblighi di cui al paragrafo 1. Essa è messa a disposizione della Commissione.

Articolo 2

1. La Commissione decide di ridurre provvisoriamente i pagamenti mensili e intermedi previsti agli articoli 14 e 26 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del 25 % se, in base alla dichiarazione o alla relazione di cui all'articolo 1 del presente regolamento, ovvero in base alle proprie verifiche, e dopo aver dato allo Stato membro l'opportunità di presentare le proprie osservazioni entro un termine ragionevole giunge alla conclusione che:

a) la Bulgaria o la Romania non rispettano gli obblighi previsti dall'articolo 1, paragrafi 1 e 2;

b) non sono stati istituiti gli elementi precisati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a);

c) gli elementi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), sono stati istituiti, ma il sistema integrato o gli altri elementi necessari a garantire il corretto pagamento del sostegno di cui all'articolo 3 presentano carenze così gravi da incidere sul corretto funzionamento dell'intero sistema.

La Bulgaria e la Romania adottano le misure necessarie per porre immediatamente rimedio alle carenze individuate.

2. La riduzione provvisoria si applica ai pagamenti mensili e intermedi erogati nel periodo dal 1° dicembre 2007 al 30 novembre 2008.

3. La Commissione proroga la riduzione provvisoria per successivi periodi di dodici mesi se continuano a ricorrere una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1.

4. La riduzione provvisoria lascia impregiudicate eventuali riduzioni o sospensioni applicate a norma degli articoli 17 e 27 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Articolo 3

La riduzione provvisoria di cui all'articolo 2 si applica al sostegno concesso nell'ambito delle misure seguenti:

- a) il regime transitorio semplificato di sostegno al reddito per gli agricoltori dei nuovi Stati membri di cui all'articolo 143 *ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003 oppure i regimi di aiuto di cui ai titoli III e IV del medesimo regolamento;
- b) i pagamenti diretti complementari nazionali previsti dall'articolo 143 *quater* del regolamento (CE) n. 1782/2003, finanziati a norma dell'allegato VIII, sezione I, sottosezione E, dell'atto di adesione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2006.

- c) i pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti da i) a v), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ⁽¹⁾, ad eccezione di quelli connessi alle misure di cui all'articolo 39, paragrafo 5, del medesimo regolamento e le misure di cui all'articolo 36, lettera b), punti i) e iii), per quanto riguarda i costi di impianto.

Articolo 4

Qualunque decisione adottata in virtù del presente regolamento, ovvero l'assenza di una tale decisione, lascia impregiudicata la verifica di conformità di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea e alla data di entrata in vigore del medesimo.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 2006

relativa alla nomina dei membri belgi, greci, irlandesi, ciprioti, olandesi, polacchi, portoghesi, finlandesi, svedesi e britannici, nonché di due membri italiani del Comitato economico e sociale europeo

(2006/651/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 259,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 167,

visto il parere della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il mandato dei membri attuali del Comitato economico e sociale europeo scade il 20 settembre 2006 ⁽¹⁾. Occorre pertanto procedere alla nomina dei membri del Comitato per un nuovo periodo di quattro anni a decorrere dal 21 settembre 2006.
- (2) I governi belga, greco, irlandese, cipriota, olandese, polacco, portoghese, finlandese, svedese e britannico hanno presentato elenchi con un numero di candidati pari al numero di seggi attribuiti loro dai trattati.
- (3) Il governo italiano ha presentato un elenco in cui figurano due candidati per completare l'elenco già presentato comprendente ventidue candidati e raggiungere così un numero di candidati pari ai seggi attribuitigli dai trattati.

- (4) L'11 luglio 2006 il Consiglio ha già adottato gli elenchi presentati dai governi ceco, tedesco, estone, spagnolo, francese, lettone, lituano, lussemburghese, ungherese, maltese, austriaco, sloveno e slovacco, nonché l'elenco di ventidue candidati presentato dal governo italiano ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Le persone il cui nome figura negli elenchi allegati alla presente decisione sono nominate membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo che va dal 21 settembre 2006 al 20 settembre 2010.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto a decorrere dal giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA

⁽¹⁾ GU L 253 del 21.9.2002, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 207 del 28.7.2006, pag. 30.

ALLEGATO

Belgio

De Heer Jean-Marie BIOT
Afgevaardigd Beheerder, FEDICHEM

Monsieur Robert DE MUELENAERE
Administrateur délégué, Confédération Construction

Monsieur Olivier DERRUINE
Collaborateur au service d'études CSC de Belgique

Mevrouw Christine FAES
Directeur UNIZO Internationaal

De Heer Guy HAAZE
Nationaal Voorzitter van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

Monsieur Jean-François HOFFELT
Secrétaire général de la Fédération belge des coopératives «Febecoop»

Monsieur JOSLY PIETTE
Secrétaire général honoraire de la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique

Monsieur André MORDANT
Président FGTB

De Heer Wauthier ROBYNS DE SCHNEIDAUER
Directeur Communicatie, Informatie & Internationale Relaties

Monsieur Yves SOMVILLE
Directeur du service d'études de la Fédération wallonne de l'agriculture

De Heer Tony VANDEPUTTE
Ere-Gedelegeerd Bestuurder en Algemeen Adviseur van het VBO

De Heer Xavier VERBOVEN
Algemeen Secretaris van het ABVV

Grecia

M^{me} Anna BREDIMA-SAVOPOULOU
Association des armateurs grecs (E.E.E.)

M. Dimitrios DIMITRIADIS
Confédération nationale de commerce hellénique (ESEE)

M. Panagiotis GKOFAS
Confédération générale grecque des commerçants et artisans (GSBEE)

M. Gerasimos KALLIGEROS
Fédération hellénique des hôteliers (POX)

M. Nikolaos LIOLIOS
Confédération hellénique de coopératives agricoles (PASEGES)

M. Georgios NTASIS
Confédération générale grecque des ouvriers (GSEE)

M. Spiros PAPASPIROS

Fédération des fonctionnaires (ADEDY)

M^{me} Irini PARI

Fédération des industries grecques (SEB)

M. Christos POLIZOGOPOULOS

Confédération générale grecque des ouvriers (GSEE)

M. Konstantinos POUPAKIS

Confédération générale grecque des ouvriers (GSEE)

M. Stylianos STAIKOS

Conseil national des consommateurs (ESK)

M. Christos ZEREFOS

Professeur à l'Université d'Athènes, Ecole des sciences, Faculté de géologie, département de géographie et climatologie

Irlanda

Mr Frank ALLEN

National Council Member, Irish Creamery Milk Suppliers' Association

Mr William A. ATTLEY

Retired, Services, Industrial, Professional and Technical Union (SIPTU)

Mr Brian CALLANAN

Member, Irish Business and Employers' Confederation (IBEC)

Mr John DILLON

Ex-President, Irish Farmers' Association

Mr Arthur FORBES

Assistant Director of European Affairs, Irish Business and Employers' Confederation (IBEC)

Ms Sally Anne KINAHAN

Assistant General Secretary, Irish Congress of Trade Unions (ICTU)

Mr Jim McCUSKER

Retired, Northern Ireland Public Service Alliance

Mr Thomas McDONOGH

Member, Chambers Ireland

Ms Jillian VAN TURNHOUT

CEO, Children's Rights Alliance

Italia

Sig. Giuseppe Antonio Marino IULIANO

Funzione esercitata in rappresentanza CISL

Sig. Mario SEPI

Funzione esercitata in rappresentanza CISL

Cipro

Mr Michalis ANTONIOU

Cyprus Employers' and Industrialists' Federation

Mr Costakis CONSTANTINIDES
Union of Cypriot Farmers

Mr Demetris KITTENIS
Cyprus Workers' Confederation

Mr Charalambos KOLOKOTRONIS
Consumers' Association

Mr Andreas LOUROUTZIATIS
Cyprus Chamber of Commerce and Industry

Mr Andreas PAVLIKKAS
Pancyprian Federation of Labour

Paesi Bassi

Mevrouw mr. dr. M. BULK
Beleidsmedewerker Europese Zaken FNV

mr. J.W. VAN DEN BRAAK
Directeur VNO-NCW Brussel

drs. T. ETTY
Beleidsmedewerker Internationale Zaken FNV

mr. J.P. VAN IERSEL
Voormalig secretaris buitenland NCW, Tweede Kamerlid, voorzitter KVK Haaglanden

prof. dr. L.F. VAN MUISWINKEL
Hoogleraar Algemene en Ontwikkelingseconomie

W.W. MULLER
Bestuurslid MHP

drs. ir. J.J.M. VAN OORSCHOT
Senior specialist Internationale Zaken LTO-Nederland

drs. K.B. VAN POPTA
Directeur Internationale Zaken MKB-Nederland

M. SIECKER
Bestuurder FNV Bondgenoten

prof. dr. mr. J.G.W. SIMONS
Voorzitter Nederlands Vervoersoverleg

drs. E.J. SLOOTWEG
Beleidsadviseur CNV

D.M. WESTENDORP
Voormalig algemeen directeur Consumentenbond, diverse bestuurlijke functies

Polonia

Mr Andrzej ADAMCZYK
Secretary of international affairs, Independent and Self-Governing Trade Union Solidarność

Ms Katarzyna BARTKIEWICZ
Coordinator of European integration, Independent and Self-Governing Trade Union Solidarność

- Mr Tomasz CZAJKOWSKI
Specialist in international affairs, Students' Parliament of the Republic of Poland
- Mr Tadeusz DORDA
Vice-president, Confederation of Polish Employers
- Mr Tomasz Dariusz JASIŃSKI
Specialist in international affairs, All-Poland Alliance of Trade Unions
- Mr Krzysztof KAMIENIECKI
Vice-president, Institute for Sustainable Development Foundation
- Mr Jan KLIMEK
Vice-president, Polish Craft Association
- Mr Marek KOMOROWSKI
Counsellor, Polish Confederation of Private Employers Lewiatan
- Mr Zbigniew KOTOWSKI
Counsellor, Independent and Self-Governing Trade Union of Individual Farmers in Poland
- Mr Jacek Piotr KRAWCZYK
Vice-president, Polish Confederation of Private Employers Lewiatan
- Mr Marian KRZAKLEWSKI
Member of the National Commission, Independent and Self-Governing Trade Union Solidarność
- Mr Andrzej MALINOWSKI
President, Confederation of Polish Employers
- Ms Marzena MENDZA-DROZD
Member of the Board, Forum of Non-Government Initiatives Association/All-Poland Federation of Non-Governmental Organisations
- Mr Jarosław MULEWICZ
Member of the Organisers' Council, Business Centre Club – Association of Employers
- Mr Krzysztof OSTROWSKI
Consultant, Business Centre Club – Association of Employers
- Mr Krzysztof PATER
Member of the Scout Court, Polish Scouting and Guiding Association
- Mr Stanisław Józef RÓŻYCKI
Vice-president of the Council of Education and Science of the Polish Teachers' Union/All-Poland President, Trade Union Forum
- Mr Władysław SERAFIN
President, National Union of Farmers' Circles and Agricultural Organisations
- Mr Wiesław SIEWIERSKI
President, Trade Union Forum
- Ms Elżbieta Maria SZADZIŃSKA
Specialist in international affairs, Polish Consumer Federations
- Mr Edmund SZYNAKA
Secretary General, Trade Union Forum Alliance of Trade Unions

Portogallo

Dr. Paulo BARROS VALE

AEP — Associação Empresarial De Portugal

Eng.º Francisco João BERNARDINO DA SILVA

CONFAGRI — Confederação Nacional Das Cooperativas Agrícolas E Do Crédito Agrícola De Portugal, CCRL

Eng.º Luís Miguel CORREIA MIRA

CAP — Confederação Dos Agricultores De Portugal

Dr. Pedro D'ALMEIDA FREIRE

CCP — Confederação Do Comércio E Serviços De Portugal

Dr.ª Maria Teresa DA COSTA MACEDO

CNAF — Confederação Nacional Das Associações De Família

Sr. Victor Hugo DE JESUS SEQUEIRA

UGT — União Geral De Trabalhadores

Dr. Mário David FERREIRINHA SOARES

CGTP — Confederação Geral Dos Trabalhadores Portugueses

Sr. Eduardo Manuel NOGUEIRA CHAGAS

CGTP — Confederação Geral Dos Trabalhadores Portugueses

Dr. Jorge PEGADO LIZ

DECO — Associação Portuguesa Para A Defesa Do Consumidor

Dr. Carlos Alberto PEREIRA MARTINS

CNPL — Conselho Nacional De Profissões Liberais

Dr. Manuel Eugénio PIMENTEL CAVALEIRO BRANDÃO

CIP — Confederação Da Indústria Portuguesa

Sr. Alfredo Manuel VIEIRA CORREIA

UGT — União Geral De Trabalhadores

Finlandia

Hra Filip HAMRO-DROTZ

Kansainvälisten asioiden tiedottaja, Elinkeinoelämän keskusliitto

Hra Seppo KALLIO

Johtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry

Rva Leila KURKI

Työllisyyspoliittinen asiantuntija, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Hra Eero LEHTI

Puheenjohtaja, Suomen Yrittäjät ry

Hra Janne METSÄMÄKI

Lakimies, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö

Rva Marja-Liisa PELTOLA

Osastopäällikkö, Keskuskauppakamari

Hra Markus PENTTINEN

Kansainvälisten asioiden päällikkö, Akava ry

Rva Pirkko RAUNEMAA

Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri, Kotitalous- ja kuluttaja-asiain neuvottelukunta/Kuluttajat – konsumenterna ry

Rva Ulla SIRKEINEN

Johtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto

Svezia

Mr Christian ARDHE

Svenskt Näringsliv, Direktör, EU-frågor

Mr Ernst Erik EHNMARK

Svenska akademikers centralorganisation, Ansvarig (direktör) för internationellt samarbete

Mr Hans EKDAHL

Svenskt Näringsliv, Direktör, Handelsfrågor

Mr Thomas JANSON

Tjänstemännens centralorganisation (TCO), Internationell Sekreterare

Ms Maud JANSSON

Landsorganisationen i Sverige (LO), Ombudsman

Mr Magnus KENDEL

ALMEGA, Förhandlare/Rådgivare

Ms Ingrid KÖSSLER

Handikappförbundens Samarbetsorgan, Förbundsordföranden i Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation

Mr Lars NYBERG

Landsorganisationen i Sverige (LO), Samordnar och utreder EU-frågor och EU, Landsorganisationen i Sverige (LO)

Ms Maria NYGREN

Transportgruppen, Branschchef Förbundet Sveriges Hamnar

Mr Jan OLSSON

Kooperativa institut (Koopi), Senior rådgivare Kooperativa Institutet (KOOPI), Vice ordförande Förening för kooperativ utveckling (FKU)

Ms Inger PERSSON

Sveriges konsumentråd, Ordförande

Ms Mary-Ann SÖRENSEN

Lantbrukarnas riksförbund (LRF)

Regno Unito

Mr Richard ADAMS

Consultant in social, environmental and ethical business and project development

Ms Christine BLOWER

Teacher

Ms Sandy BOYLE

Retired

Ms Brendan BURNS

Consultant and Director

Ms Marge CAREY

President of the Union of Shop, Distributive and Allied Workers

Mr Bryan CASSIDY

Consultant

Mr Peter COLDRICK

Head of Brussels Office, Trade Union Congress

Mr Nicolas CROOK

International Officer UNISON

Mr Brian CURTIS

Regional Organiser South Wales and West of England

Ms Rose D'SA

Consultant in EU, Commonwealth and International Law

Mr Kenneth FRASER

Chartered Secretary and Management Accountant

Mr Tom JONES

Self-employed farmer

Ms Brenda KING

Commissioner — Women's National Commission/Consultant

Ms Judy McKNIGHT

Napo/General Secretary

Mr Peter MORGAN

Elected Member, Council of Lloyd's (of London)

Ms Jane MORRICE

Self-employed — owns a photographic and media production company

Ms Maureen O'NEILL

Director — Royal Bank of Scotland Centre for the Older Person's Agenda

Mr Derek OSBORN

Member of UK Sustainable Development Commission. Chairman of an NGO coordinating relations with United Nations environmental activities

Mr Jonathan PEEL

Food and Drink Federation — Director EU and International Policy

Mr David SEARS

Consultant

Ms Madi SHARMA

Entrepreneur

Mr Sukhdev SHARMA

Chairman of the West Yorkshire Mental Health Trust

Mr Michael SMYTH

Economist — University of Ulster

Ms Monica TAYLOR

Denso Assembler Operator
